

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da l' Deputato Sartoretto

nella tornata del 29. giugno 1868.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

4. 5. 6.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 2. luglio 1868.

" dello sviluppo 3. luglio "

" della presa in considerazione Non fu presa in considerazione



433

Progetto di legge
d' iniziativa del deputato Sartoratti

Estensione alle provincie venete e mantovana
delle leggi italiane relative al matrimonio ed allo
stato civile

Onorevoli Colleghi

L' approssimarsi del giorno in che avremo a separarci, la pressante urgenza delle discussioni, e l' abito a provvedimenti d' ordine amministrativo - finanziario, la stagione stata meno propizia al fervore dei lavori parlamentari in materia civile e complessiva, tutto ciò - senza dire d' altre ragioni - rende affatto inverosimile che la proposta sullo scorcio di questa sessione di discutere il progetto di legge presentato dal 1° onorevole Ministro Giardasoglio nella tornata del 18 aprile pp. sotto il tit. 186 per la uniformazione delle leggi nelle provincie di questo Regno.

Ciò posto, e supponendo ancora che, di nuovo convocato il Parlamento nel campo settembre, la Camera potesse subito dopo la votazione del bilancio 1869 entrare in proprii studi a quell' importantissima proposta, o ad altro che vi fosse sostituito, stante a sì vaste e sì gravi sono le punti di discussione che in tali argomenti si presenterebbero, che ognuno di leggersi si persuaderebbe non essere quasi possibile che le leggi civili e penali, e le altre che ad esse si collegano siano uniformate ed introdotte anche nelle provincie di novissima annessione prima dell' incominciare dell' anno 1870. Perciò, oltre il tempo che sarà necessario al Senato per averne, e per forza che un tempo di parecchi mesi interceda fra la promulgazione di leggi tanto capitali e le loro altre, vazione in queste provincie.

Da questo ritardo viene grave conseguenza sembrando
averci a temere in ordine a quei rapporti di privati diritti
che concernono i beni e la loro trasmissione e il modo di
far valere in giudizio le relative ragioni. Che sebbene qualche
legge siano in molte parti differenti, in molta differente
modo da quelle già universalmente introdotte nel Regno col
V. Gennaio 1806, pure non sono nei riguardi anzidetti
in contrarie al nostro diritto pubblico interno, né inopere
alla civiltà ed anzi in alcune parti non si trovano
solo a ripetere degne di essere accolte nella legislazione
italiana. E del resto si può con certezza attestare che
nelle provincie venete e mantovane, tutto che sia in-
dubbiamente riconosciuta la necessità che la legislazione
venga per tutto il Regno uniformata, non vi ha però, ne-
ppure in riguardo alle leggi penali, inopere di nessun
conto.

Ma vi ha una parte della legislazione civile austriaca
la quale è ad evidenza in opposizione a taluni fra i più
intimi principii del nostro diritto pubblico: voglio dire quel-
la che si riferisce allo stato civile delle persone e più spe-
cialmente al matrimonio.

Io non qui francamente professare che non sono libero
pensatore nel senso più comunemente accettato di questa es-
pressione: anzi io mi schiero fra quelli ^{i quali} opinano che
alla giusta intelligenza umana molto rimane da credere
solo perché essa non può tutto sapere e che sia necessario ad
l'individuo, che ha salutate alla felicità umana il senti-
mento religioso: quanto si dire che dove finisce lo scibile
civile incomincia la fede. Ma altrettanto parendomi inopportuno
basta la fede sopra lo spontaneo omaggio dello spirito umano,
reputo inopportuno ogni coercizione, ancor legale, che si
eserciti sopra chi non è credente o non lo è al modo
dello stesso.

Ed è una vera e non comportabile coercizione quella
per cui la legge civile austriaca obbliga tutti i cittadini che
vogliano contrarre matrimonio, o che hanno a far intervenire
altri di nascita od atti di morte a rivolgersi a viciniori

Il Sovrano sottoposto a quei dolorosi conflitti cui oggi siamo inevitabilmente esposti, costretto come sono a prestare il proprio ministero in qualità d'ufficiali civili a persone le quali ribellano a quelle leggi religiose che, secondo la ~~legge~~ ^{fedeltà} cattolica, dovrebbero anzi in quegli atti sovraneggiare.

Non potremo essere accusati di froda sovvertita ove si rammenterà che nel 1815, caduto appena l'impero francese ed il Regno d'Italia, presso che tutto il ^{fin noi} ~~paese~~ ^{restaurato}, l'Austria per prima, pochi mesi innanzi la promulgazione del proprio codice civile, emanò nel Lombardo-Veneto una Patente speciale per disciplinare appunto: i matrimoni e poi Regole apposite adempiere per lo stato civile. Tanto è vera, tanto è profonda la intimità in queste materie fra le leggi civili ed i principii fondamentali dello Stato!

Da tali intendimenti guidato io pertanto propongo che siano pubblicate e resa operative ^{dal prossimo anno} nelle provincie che nel 1866 vennero, sottoposte sovrane, a far parte del Regno italiano, le leggi relative al matrimonio, le quali consistono nel titolo V del libro I del codice civile e quelle riguardanti lo stato civile che si comprendono nel titolo XII dello stesso libro. [#] Però, quanto al matrimonio, ho stimato che si abbia ad ^{includere} il capo IX, il quale tratta dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio e cioè nella sezione I^a di: diritti e dei doveri dei coniugi fra loro e nella sezione II^a di: diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del diritto agli alimenti fra parenti. Fra le disposizioni contenute nelle dette due sezioni alcune sono affatto analoghe a quelle già portate dal codice austriaco, sicché la pubblicazione di esse risulterà al tutto superflua, altre sono troppo diverse per potersi pubblicare senza turbamento di molte ragioni di diritto privato, che non faremmo da mutarsi se non grande si avvertirà intesa la nuova legislazione. Tali sono tutte quelle per cui la donna maritata soffre limitazione nella facoltà di disporre dei propri beni.

Era necessario il dare facoltà al governo di emanare tutte le disposizioni coordinative o transitorie che in prima di regolamento sarebbero da prendersi per l'esecuzione della sopradetta legge, massime in vista della differenza organica di alcune istituzioni nelle due legislazioni, come principalmente sono i giudizii penali, nell'assistenza e i consigli d'età.

non che le ditte disposizioni sul l'ordinamento dello stato civile contenute nel N. Decret. 10 nov. 1865 D. 2602.

435 1

unghia e quella di tutela nella vostra e int' in relazione
al massimo di rinnovarsi. Così di casi d' altri punti di
emergenza, i quali però saranno in pratica agevolmente
superabili.

Egli è pertanto, onorevole colleghi, che io porto fiducia
di vedere da Voi benignamente e prontamente accolto il
seguente

Progetto di legge.

Veleggi il foglio separato.

Antonelli

496

Progetto di legge
per la estensione alle provincie eccedute e circoscrizioni delle leggi italiane
nel matrimonio dello Stato civile.

Art. 1.° Saranno pubblicati ed avranno forza di legge dal 1.°
gennaio 1869 in avanti nelle provincie unite e
in quella parte della provincia di Mantova che fu
annessa al Regno soltanto ^{dopo il} trattato di pace del
3 ottobre 1866.

a) il titolo V del libro primo del Codice civile per
il Regno d'Italia (Del matrimonio), eccettuato il capo
IX del Titolo stesso;

b) il titolo XII del libro primo del medesimo Codice
(Degli atti dello Stato civile);

c) il decreto reale 1.° Novembre 1865 n.° 2602 per
l'ordinamento dello Stato civile.

Art. 2.° Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte
le disposizioni regolamentari, coordinative e transi-
torie che esso riconoscerà opportune per la esecuzione
della presente legge.

1 esemplare
n. 12
nella seduta del 29. giugno 1868.

Stampato Jastorelli
Progetta d'Iniziativa Parlamentare
annessa alla lettura dagli Uffici
4^o, 5^o, e 6^o

il 2 luglio 1868

Lo sviluppo non
ha avuto luogo
nella legge sulla
della legge

Non fu presa in considerazione

Seduta 5. luglio 1868.

Progetto di legge d'iniziativa Del Diput. Santorotti.



Estensione alle provincie venete e mantovana delle leggi italiane relative al matrimonio ed allo stato civile

Onorevoli Collegli.

L'approssimarsi del giorno in che avremo a separarci, la prevalente urgenza delle discussioni relative a provvedimenti d'ordine amministrativo finanziario, la stagione stessa meno propizia al fervore dei lavori parlamentari in materie tanto estese e complesse, tutto ciò senza dire d'altre cagioni, rende affatto inverosimile che si possa in sullo scorcio di questa sessione discutere il progetto di legge presentato dall'Onorevole sig. Ministro Guardasigilli nella tornata del 18 aprile 1869 sotto il n. 185 per la unificazione legislativa nelle provincie del Regno.

Uopo posto e supponendo ancora che, riconvocato il Parlamento sul mezzo autunno, la Camera possa subito dopo la votazione del bilancio 1869 volgere i proprii studi a quell'importantissimo progetto o ad altro che vi fosse sostituito, tanti e sì vasti ed gravi sono i punti di discussione che in tale argomento si presenteranno, che ognuno di leggieri si persuadere non essere guari preferibile che le leggi civili e penali e le altre che ad esse si collegano viano uniformate ed introdotte anche nelle provincie di nuovissima annessione prima dell'incominciare dell'anno 870.

Perocchè, oltre il tempo che sarà necessario al Senato per occuparsene, egli è pur forza che un lasso di parecchi mesi interceda fra la promulgazione di leggi tanto capitali e la loro attuazione in quelle provincie.

Da questo ritardo niuna grave conseguenza sembrami
averci a temere in ordine a quei rapporti di privato diritto che
concernono i beni e la loro trasmissione e il modo di far
valere in giudizio le relative ragioni. Che sebbene quelle
leggi siano in molta parte differenti, in molta differentissime
da quelle già universalmente introdotte nel Regno col 12 Gennaio
1866, pure non sono nei riguardi anzidetti, nè contrarie al
nostro diritto pubblico interno, nè impari alla civiltà ed anzi
in alcune parti non mi troverei solo a reputarle degne di
essere accolte nella legislazione italiana. E del resto si può
con certezza attestare che nelle provincie venete e mantovane
tutto che sia indubbiamente riconosciuto la necessità che la
legislazione venga per tutto il regno unificata, non vi ha però,
neppure in riguardo alle leggi penali, imparsenza di mu-
=taamento.

Ma si ha una parte della legislazione civile austriaca
la quale è ad evidenza in opposizione a taluni fra i più
intimi principii del nostro diritto pubblico: voglio dire quella
che si riferisce allo stato civile delle persone e più special-
mente al matrimonio.

Io amo qui francamente professare che non sono
libero pensatore nel senso più comunemente accettato di
questa espressione: anzi io mi schiero fra quelli i quali opinano
che alla finita intelligenza umana molto rimanga da
credere solo perchè essa non può tutto sapere, e che sia necessario
all'individuo, che sia salutare alla società umana il sentimento
religioso; quanto è dire che dove finisce lo scibile ivi incomincia
la fede. Ma altrettanto parendomi impossibile la fede

110

senza lo spontaneo omaggio dello spirito umano, e reputo incorre-
tabile ogni coercizione, anche legale, che si eserciti sopra chi non
è credente o non lo è al modo stesso di un altro.

Ed è una vera e non comportabile coercizione quella per
cui la legge civile austriaca obbliga tutti i cittadini che vogliono
contrarre matrimonio, e che hanno a far inscrivere atti di
nascita, ed atti di morte a rivolgersi a ministri delle
diverse religioni e quindi ad appoggiarsi a forme religiose
le quali possono ripugnare alle credenze di alcuni fra loro, o
forme le quali, specialmente per cattolici, includono un valore
così spirituale, così elevato, così in rapporto colla Divinità, ed esse
non possono essere materialmente adempiute da chi non si crede
senza che ne risulti offeso il senso religioso di chi è vero credente.

Questo regime per il quale l'intervento del sacerdote cattolico,
del pastore metodico o del rabbino israelitico è a seconda
dei casi, reso indispensabile per le formalità che precedono il
matrimonio e per la sua celebrazione, questo regime per il quale
la materia degli impedimenti è variamente regolata secondo le
diverse confessioni religiose e non senza contrasto fra i
canoni e le leggi civili; questo regime per il quale lo stato
civile è commesso ai ministri dei culti, e quindi in ciascun
comune a tanti diversi ministri quanti sono i culti esercitati,
questo regime, dico, mi sembra in opposizione così violenta
col due principii di libertà di coscienza, e di parificazione di
tutti i culti di un paese, la legge, ed io reputo urgente di farlo
cessare. Che più? se mentre il codice civile italiano ha
proclamata senza distinzione di fede religiosa, la indispensabilità
del vincolo matrimoniale, pregio di saldezza e di santità della
famiglia, la legge civile austriaca è costretta ad ammettere per
le confessioni non cattoliche il divorzio ed il ripudio.

Egli è all'unque in nome della libertà di coscienza
e della uguaglianza di cittadini che io soffro alle provincie
venete e incontinua la promulgazione della legge riguardante
il matrimonio e lo stato civile. E tengo per fermo che se nel
Parlamento questa proposta non può incontrare serie difficoltà,
essa riuscirà ben esita, salvo certe, ma poche inevitabili con-
trarietà, alla generalità di quei cittadini. Perché ai non
credenti sarà tolta una soggezione della quale non di rado
giustamente si lagnano e perché ai credenti di ciascuna
confezione rimarrà sempre facoltativo il soddisfare a quegli
atti religiosi di cui la coscienza individuale facesse legge
a ciascuno. E d'altro lato i ministri delle diverse religioni
e più particolarmente i cattolici, si troveranno sottratti a quei
dolorosi conflitti cui soggiungono inevitabilmente eposti,
costratti come sono a prestare il proprio ministero in qualità
di ufficiali civili a persone le quali ributtano a quelle leggi
religiose che secondo la fede cattolica, dovrebbero anzi in quegli
atti sovraneggiare.

Ne potremo essere accusati di fretta severchia ove si
rammenti che nel 1815, caduti appena l'Impero francese ed il
Regno d'Italia, presso che tutti i Governi frances restaurati,
l'Austria per prima, pochi mesi innanzi la promulgazione
del proprio codice civile, emanò nel Lombardo Veneto una
patente speciale per disciplinare appunto il matrimonio e poco
di poi apposite istruzioni per lo stato civile. Tanto è vero,
tanto è profonda la intimità in queste materie fra le leggi
civili ed i principii fondamentali dello stato.

Da tali intendimenti guidato, io pertanto propongo che siano
pubblicate e rese operative col prossimo anno nelle provincie

che nel 1866 vennero, sospirate scritte, a far parte del regno italiano, le leggi relative al matrimonio, le quali consistono nel titolo V del libro I del Codice civile e quelle riguardante lo stato civile che si comprendano nel titolo XII dello stesso libro, non che le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile contenute nel R. Decreto 1° Novembre 1865 4192602. Però quanto al matrimonio, ho stimato che si abbia ad omettere il capo IX. il quale tratta Dei diritti e Dei doveri che nascono Dal matrimonio e cioè nella sez. 1.ª Dei diritti e Dei doveri Dei coniugi fra loro e nella sez. 2.ª Dei diritti e Dei doveri Dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra parenti. Fra le disposizioni contenute nelle dette due sezioni alcune sono affatto analoghe a quelle già portate dal codice austriaco, sicché la pubblicazione di esse riuscirebbe affatto superflua, altre sono troppo diverse per poterle pubblicare senza turbamento di molti rapporti di diritto privato, che non saranno da mutarsi se non quando si attiverà intera la nuova legislazione. Essendo tutte quelle per cui la Donna maritata soffre limitazione nella facoltà di disporre Dei propri beni.

Era necessario il dare facoltà al Governo di emanare tutte le disposizioni coordinative e transitorie che in forma di regolamento sarebbero da prendersi per la esecuzione dell'opposta legge, massime in vista della differenza organica di alcune istituzioni nelle due legislazioni, come principalmente sono i giudizii pupillari nell'austriaca, e i consigli di famiglia e quelli di tutela nella nostra cioè in relazione al matrimonio de' minorenni. Così Diversi Di altri punti Di Divergenza i quali però saranno in pratica agevolmente superabili.

Cogli è pertanto, Onorevoli Colleghi che io posto fiducia di vedere
Da voi benignamente e prontamente accetto il seguente Progetto
di legge.

Art.º 1.º

Saranno pubblicate ed avranno forza di legge dal 1.º gennaio 1869
in avanti nelle provincie venete ed in quella parte della provincia
di Mantova che fu annessa al Regno soltanto dopo il trattato di pace
del 3 ottobre 1866.

- a) il titolo V del libro primo del codice civile per le parti (del
matrimonio) eccettuato il capo IX. Del titolo stesso.
- b) il titolo XII del libro primo del medesimo codice / degli atti dello stato
civile;
- c) il Decreto reale 1.º Novembre 1865 ~~no~~ 2609 per l'ordinamento dello
Stato civile.

Art.º 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni
regolamentari, coordinatrici e transitorie che esso riconosca
necessarie per la esecuzione della presente legge.

Progetto di legge d' iniziativa del Dep. Bontorrotti.

Estensione alle provincie Venete e Venetiane
della legge Italiana relativa al matrimonio ed allo
Stato Civile.

Onorevoli Signori.

L' approssimarsi del giorno in che avremo a separarci, la prevalente urgenza della discussione relativa al provvedimento d' ordine amministrativo finanziario, la stagione stessa meno propizia ad effetto dei lavori parlamentari in materia molto estesa e complessa, tutto ciò concorre a tutte ragioni, rende affatto impossibile che si possa in tutto l' corso di questa sessione discutere il progetto di legge presentato dall' Onorevole Signor Ministro Guardasigilli nella tornata del 14. Aprile 1869 sotto il N. 131. per la unificazione legislativa nelle provincie del Regno.

Ciò fatto supponendo ancora che ricorrevano al Parlamento sub mezzo centesimo, la Camera possa subito dopo la votazione del bilancio 1869, rivolgere i propri studi a quello importantissimo progetto o ad altro che vi fosse sostituito, tanto che i vari e ripetuti lavori in punto di discussione che inevitabilmente si presenteranno, che ogni giorno di leggieri si potrebbero non essere quasi preferibile che la legge civile e penale e le altre che ad esse si collegano siano uniformate ed introdotte anche nelle provincie di unificazione o meglio prima dell' incominciare dell' anno 1870. — Perchè, oltre il tempo che sarà necessario ab 3

Severato per occuparsene, ogni è pur forse che un
lavoro di parecchi mesi interceda fra la promulgazione
di leggi tanto Capitali e la loro attuazione in quelle
provincie.

Da questo intento nonna grave conseguenza sembrami anzi
a temere in ordine a quei rapporti di privato diritto
che concernono i beni e la loro trasmissione e il modo
di far valere in giudizio le relative ragioni. Che' s'abbene
quelle leggi sieno in molta parte differenti, in
molta differentissime da quelle già universalmente
introdotte nel Regno col 1.º Edicetto 1766, pure
non sono nei riguardi suddetti, ne contrarie al
nostro Diritto pubblico interno, ne impari alla civiltà,
e anzi in alcune parti non mi troverei solo a reputarle
degni di essere accolte nella legislazione italiana. E del
resto si può con certezza attendere che nelle
provincie Venete e Mantovana tuttochè non
indubbiamente riconosciuta la necessità che la legislazione
venga per tutto il Regno unificata, non vi ha però,
neppure in riguardo alle leggi penali, impazienza
di mutamento.

Ma se in una parte della legislazione civile europea
la quale è ad evidenza in opposizione a taluni fra i più
intimi principii del nostro diritto pubblico, voglio dire
quella che si riferisce allo stato civile delle persone
e più specialmente al matrimonio.

Io sono già pienamente persuaso che non sono
libero pensatore nel senso più comunemente accettato
di questa espressione: anzi io mi gettaro fra quelli
i quali opinano che alla finita intelligenza umana

molto minanga far credere solo perche i per non può tutto sapere e che sia necessario all'individuo, che sia salutare alla Società umana) il sentimento religioso, quando e' dice che dove finisce lo scibile in incognite la fede, ma altrettanto parendomi impossibile la fede senza lo spontaneo omaggio dello spirito umano, rispetto incomportabile ogni coesistenza ancor legal che si esprime sopra chi non e' credente o non lo e' al modo stesso di un'altro.

E' d'una vera e non comportabile coesistenza quella per cui lo legge civile artificiale obbliga tutti i cittadini che vogliono contrarre matrimonio, o che hanno a far inscrivere atti di nascita e atti di morte a rivolgerli a Ministri delle diverse religioni e quindi ad appoggiarsi a forme religiose le quali possono ripugnare alla credenza di alcuni fra loro, in forme le quali, specialmente per cattolici, includono un valore così spirituale, così elevato, così in rapporto colla Divinità, che esse non possono essere materialmente adempiute da chi non vi crede senza che ne risulta offeso il senso religioso di chi e' vero credente.

Questo regime per quale h' intervento del sacerdote cattolico, del pastore cattolico o del Rabbino israelitico e' a seconda dei casi reso indispensabile per le formalità che precedono il matrimonio e per la sua celebrazione; questo regime per quale la materia degli impedimenti e' variamente regolata secondo le diverse confessioni religiose e non senza contrasto fra i canoni e leggi civili; questo regime per quale lo Stato civile e' compreso in Ministri dei Culti, e quindi in ciascun comune o tanto diversi Ministri quanto sono i culti esercitati; questo regime, dico, mi sembra in opposizione

così violenta con due principii di libertà di coscienza
e di parificazione di tutti i ceti. L'umanità la legge, che
reputo urgente il farlo cessare. Che più? Se mentre
il codice civile italiano ha proclamata la pura distinzione
di fede religiosa, la indissolubilità del vincolo matrimoniale,
pugno di salvezza e di santità della famiglia, la legge
civile austriaca è costretta ad ammettere per le confessioni
non cattoliche il divorzio od il ripudio.

Egli è dunque in nome della libertà di coscienza e della
uguaglianza dei cittadini che io offetto alle Province Venete
e Mantovane la promulgazione delle leggi riguardanti
il matrimonio e lo stato civile. E tengo per fermo che se
nel Parlamento questa proposta non può incontrare serie
difficoltà, essa avrà ben presto, salvo certe, ma poche
inevitabili, contraddizioni alla generalità di quei cittadini
perché ai non credenti sarà tolta una suggerione della
quale non si può giustamente rinunziare, e perché
ai credenti di ciascuna confessione rimarrà sempre
facoltativo il podere aderire a quegli atti religiosi di cui la
coscienza individuale fa capo legge a ciascuno. E l'altro
tutto in Ministri della diversità religiose, e più particolarmente
i cattolici si troveranno tratti a quei dolorosi conflitti cui
oggi vanno inevitabilmente esposti, costretti come sono
a prestare il proprio Ministero in qualità di ufficiali
civili a persone le quali ributtano a quelle leggi religiose
che secondo la fede cattolica, dovrebbero anzi in quegli atti
sovraneggiare.

A questo punto saremo accusati di fretta soverchia, ma
si rammenti che nel 1848, caduto appena l'Impero francese ed il
Regno d'Italia, presso che tutti i foreni fra noi restavano

h' Austria per prima, poell' megi' invariazzi la promulgazione
del proprio codice civile, emanò nel Lombardo-Veneto
una patente speciale per disciplinare appunto il matrimonio
e poco d'ipoi approntò istruzzioni per lo Stato civile. Questo è
vera, fatto è profonda la intimità in queste materie fra le leggi
civil' ed i principii fondamentali dello Stato!

Da tutti interdicenti guidato, io pertanto propongo che
siano pubblicate e rese operative col prossimo anno nelle
provincie che nel 1866, vennero spiccate soverle, e far parte
del Regno d'Italia, le leggi relative al matrimonio, le quali
consistono nel titolo V. del libro I. del codice civile e quelle
riguardanti lo Stato civile che si comprendono nel titolo XII.
Dello stesso libro, nonché le disposizioni sull'ordinamento dello
Stato civile contenute nel detto Decreto 1° febbrajo 1869. N. 2609.
Però quando al matrimonio ha fatto che si abbia ad
ammettere in capo XX. il quale tratta dei diritti e dei doveri
che nascono dal matrimonio - cioè nella legge 1° dei diritti
e dei doveri dei coniugi fra loro e nella parte 2° dei diritti
e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto
negli alimenti fra parenti. Tra le disposizioni contenute
nella detta due sezioni alcune sono affatto analoghe
a quelle già portate dal codice Austriaco, sicché la pubblicazione
di esse riuscirebbe affatto superflua, atteso che troppo disagevole
per poterle pubblicare senza turbamento di molti
rapporti di diritto privato, che non saranno da mutarsi se
non quando sia avvenuta intera riforma legislativa.
Che sono tutte quelle per cui la donna maritata soffre
limitazione nella facoltà di disporre dei proprii beni -

Era necessario il far parola al Governo d'evacuare
tutte le disposizioni coordinative e transitorie che in forma

Il regolamento sarebbero da prendersi per la esecuzione della
proposta legge, massima in vista della differenza organica
di alcune istituzioni nelle due legislazioni, come principal-
mente sono i giudizi papillari nell'Austriaca, e i consigli
di famiglia e quelli di tutela nelle nostre e ciò in relazione al
costume di minoranni. Con ricapi di altre parti di
divergenza, i quali però saranno in pratica agevolmente
superabili.

Egli è pertanto, Onorevoli Colleghi ed io porto fiducia di
vedere da voi benignamente e prontamente accolto il
seguente progetto di legge.

— Articolo 1°

Si saranno pubblicati ed avranno forza
di legge dal 1° Gennaio 1869 in avanti nelle provincie
Venete e in quella parte della provincia di Mantova che fu
annessa al Regno soltanto dopo il trattato di pace del
3. 8. 1866.

a) il titolo 5° del libro primo del codice civile per Regno d'Italia
/ del matrimonio recitato il capo 9. del titolo stesso,

b) il titolo 12° del libro 1° del medesimo codice / degli atti
dello stato civile;

c) il Decreto reale 1° Agosto 1866 n. 2602, per
l'ordinamento dello stato civile

Articolo 2°

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare

446

Tutte le disposizioni regolamentari, coordinative
e transitorie che si riconoscano appartenere per la
esecuzione della presente legge —

All'originale firmato

Sartoretti